II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2022/314 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2022

relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale in vista dell'adesione dell'Unione alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale («Convenzione»).
- (2) L'Unione è competente ad adottare misure di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca e a concludere accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
- (3) A norma della decisione 98/392/CE del Consiglio (²), l'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare («UNCLOS») del 10 dicembre 1982, che impone a tutte le parti contraenti dell'UNCLOS di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.
- (4) A norma della decisione 98/414/CE del Consiglio (³), l'Unione è parte contraente dell'accordo riguardante l'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.
- (5) Nel corso della sua sesta sessione annuale svoltasi dal 23 al 25 febbraio 2021, la commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale ha invitato l'Unione ad aderire alla Convenzione.

⁽¹) Approvazione del 15 febbraio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

- (6) L'adesione alla Convenzione dovrebbe promuovere la coerenza strategica dell'Unione in materia di conservazione in tutti gli oceani del mondo e rafforzare il suo impegno a favore della conservazione a lungo termine e dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche a livello globale. In linea con la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 10 novembre 2016 sulla «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e conformemente alle conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017 relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e ad aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, se del caso, il miglioramento della loro governance sono un aspetto centrale dell'azione dell'Unione in tali organizzazioni.
- (7) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha espresso osservazioni formali il 27 agosto 2021. I dati personali processati dagli Stati membri o dalla Commissione nell'ambito della Convenzione devono essere trattati conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e del regolamento (UE) 2018/1725.
- (8) È pertanto opportuno che l'Unione aderisca alla Convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale è approvata a nome dell'Unione.

Il testo della Convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di adesione previsto dall'articolo 24, paragrafo 4, della Convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione (6).

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2022

Per il Consiglio Il presidente J.-Y. LE DRIAN

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

^(*) La data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.